

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA PER ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COPERTURA SUPERFICIALE E DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INVASO S3 PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA (GE).**

**N. C.I.G. 8101684921**

ART. 1 - OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE .....	3
ART. 2 – IMPORTO .....	4
ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE .....	5
3.1 Luogo di consegna dei mezzi d’opera.....	5
3.2 Contabilizzazione dell’appalto.....	7
3.3 Natura del servizio ed esecuzione d’ufficio .....	7
ART. 4 - PAGAMENTI.....	7
ART. 5 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	8
ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	8
ART. 7 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ..	8
ART. 8 - SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 10 -RINVIO ALLE LEGGI.....	10
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	10
ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE .....	10
ART. 13 – PRIVACY .....	11
ART. 14 - FORO COMPETENTE.....	11

## ART. 1 - OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di nolo a caldo di mezzi d'opera per attività nell'ambito dei lavori di copertura superficiale e di realizzazione del nuovo invaso S3 presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova.

Nell'ambito degli interventi da realizzarsi all'interno del sito di Monte Scarpino risulta necessario individuare idonea impresa specializzata a cui affidare il nolo a caldo dei seguenti mezzi d'opera:

- n. 1 escavatore oltre t. 8 fino a t. 13;
- n. 1 escavatore oltre t. 20 fino a t. 30;
- n. 1 escavatore con braccio lungo da circa m. 20 (da canale);
- n. 1 autocarro doppio ponte cava cantiere con portata da t. 15,01 fino a t. 18;
- n. 1 dumper cingolato da t. 5 con portata m<sup>3</sup> 3;
- n. 1 autocarro dumper 6x6 da 18 mc di portata;
- n. 1 trattrice agricola attrezzata con fresa per la distribuzione e miscelazione di bentonite sodica allo stato pulvirulento in terreno limoso. La fresa dovrà essere di tipo fisso con profondità di lavoro ad altezza variabile min cm. 30 e max cm. 50, con serbatoio minimo di m<sup>3</sup> 1.

Le tipologie di intervento saranno riconducibili indicativamente a:

1. movimenti terra e rifiuti;
2. profilatura di scarpate con terra e/o inerte;
3. regolarizzazione del piano di discarica con movimentazione dei materiali di risulta;
4. realizzazione di sottofondo impermeabilizzato, realizzato con miscela limo+bentonite oppure con la posa di argilla, per renderlo idoneo alla successiva posa di geomembrane (attività questa non affidata).

Le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo previo appuntamento da fissare, contattando i competenti uffici aziendali via mail all'indirizzo: [gismteco@amiu.genova.it](mailto:gismteco@amiu.genova.it). In sede di sopralluogo sarà consegnata dal tecnico referente di AMIU Genova S.p.A. la relativa attestazione rilasciata è allegata all'offerta.

La sottoelencata documentazione è disponibile al seguente link:

<https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/>

1. Planimetria dell'area di discarica;
2. Bozza di DUVRI contenente l'analisi dei rischi del sito.

## ART. 2 – IMPORTO

L'importo, posto a base di gara, è quantificato in Euro 496.462,20.= comprensivo di Euro 9.177,75.= per oneri della sicurezza da interferenze, il tutto oltre IVA.

Il costo della mano d'opera è pari a Euro 182.455,71 come determinato dalla seguente tabella:

codice prezzario	Descrizione mezzi d'opera	Prezzo unitario €/h	ore di utilizzo	Importo totale	€/h sic	oneri sicurezza da interferenze	Costi Mano d'opera	incid. % MO
AT.N02.A20.025	escavatore da 8 a 13 t	82,04	675	55.377,00	1,99	1343,25	27.383,93	49,45
AT.N02.A20.050	escavatore da 20 a 30 t	111,61	675	75.336,75	2,04	1377,00	28.123,21	37,33
AT.N02.A20.051	escavatore da 20 a 30 t (escavatore con braccio lungo da circa 20 m (da canale)	111,61	650	72.546,50	2,04	1326,00	27.081,61	37,33
AT.N01.A10.025	autocarro doppio ponte	65,45	800	52.360,00	1,82	1456,00	29.588,64	56,51
AT.N01.A30.010	dumper cingolato	69,46	450	31.257,00	1,82	819,00	16.644,35	53,25
AT.N01.A10.30	autocarro dumper 6x6 portata 18 mc	104,92	600	62.952,00	1,82	1092,00	22.190,58	35,25
AT.N02.A40.010	fresa miscelatrice	201,5	600	120.900,00	1,82	1092,00	22.197,24	18,36
AT.N01.A20.010	trasporti dei mezzi alla discarica	85,12	250	21.280,00	1,82	455,00	9.246,16	43,45
<b>totale ore ordinarie</b>			<b>4.700</b>					
<b>totale ore noleggi</b>				<b>492.009,25</b>		<b>8.960,25</b>	<b>182.455,71</b>	
RU.M01.A01.020 (33%)	ore maggiorazione lavoro notturno feriale (orario 22.00 -06.00)	12,21	145	1.770,45	0,6	87		
RU.M01.A01.020 (50%)	ore maggiorazione lavoro notturno festivo e lavoro festivo (orari 22.00 - 06.00 e 08.00 - 19.00 inclusa ora di pausa)	18,5	145	2.682,50	0,9	130,5		
<b>totale ore maggiorazione</b>			<b>290</b>					
<b>totale maggiorazione ore noleggi</b>				<b>4.452,95</b>		<b>217,5</b>		
<b>totale a base di gara</b>				<b>496.462,20</b>		<b>9.177,75</b>	<b>182.455,71</b>	

Le ore di utilizzo per ciascun mezzo, individuate nella tabella sopra riportata, sono da considerarsi indicative e in nessun modo vincolanti, fermo restando il raggiungimento dell'importo complessivo di aggiudicazione nella misura di almeno 4/5 dell'importo dell'appalto.

Il servizio di noleggio richiesto può prevedere anche il nolo contemporaneo di n. 7 mezzi d'opera (con il nolo contemporaneo fino ad un massimo di n. 6 mezzi della stessa tipologia).

Sulla base delle predette ipotesi, la durata del servizio è prevista in circa mesi 12, corrispondenti a circa ore 4.700 (fermo restando che tale quantità potrà variare in più o in meno in base alla tipologia di mezzi noleggiata), distribuite su turni di lavoro ordinari di ore 8 (da lunedì a sabato) con fascia oraria tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e notturni o festivi, compreso festivo notturno, con fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 06.00 o comunque fino al raggiungimento dell'importo complessivo di aggiudicazione.

### **ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE**

Ai fini della gestione del presente servizio, AMIU Genova S.p.A. nominerà un Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale sarà deputato a:

- a) far pervenire (all'indirizzo e-mail indicato dall'Impresa stessa), almeno giorni 5 prima della chiamata in cantiere dell'Appaltatore, una programmazione mensile (aggiornabile a metà del mese stesso) relativa agli interventi da eseguirsi ed alla tipologia degli stessi;
- b) impartire disposizioni scritte all'Impresa attinenti in dettaglio il servizio richiesto;
- c) contabilizzare mensilmente gli interventi attuati dall'Impresa.

Il singolo intervento richiesto da AMIU Genova S.p.A. avrà una durata giornaliera presunta di ore 8 (da lunedì a sabato) con fascia oraria tra le ore 06:00 e le 22:00 e notturni o festivi, compreso festivo notturno, con fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

#### **3.1 Luogo di consegna dei mezzi d'opera**

L'aggiudicatario dovrà consegnare i mezzi di cui sopra presso la Discarica per rifiuti non pericolosi del Polo impiantistico di Monte Scarpino di Genova e parcheggiarlo nelle aree indicate dagli operatori della società AMIU Genova SpA presenti in loco.

AMIU Genova S.p.A. si manleva da qualsiasi responsabilità nel caso si verificano danni a cose o persone durante la fase di consegna dei mezzi presso il polo impiantistico di Monte Scarpino.

Sarà onere del fornitore/trasportatore verificare che le condizioni del sito garantiscano la sicurezza per effettuare l'operazione di consegna e parcheggio. In caso tali condizioni non sussistano il trasportatore dovrà sospendere le operazioni di consegna senza nulla pretendere da AMIU.

Le consegne dovranno essere effettuate in accordo con l'Ordinanza N. ORM-2018-823 del 19/08/2018 (9° aggiornamento) ad oggetto "Temporanea modifica della circolazione veicolare in Via Borzoli, Via Giotto, Via Pier Domenico da Bissone, Via Chiaravagna, Via Panigaro e nella nuova viabilità di collegamento Vallebona-Melen-Borzoli-Chiaravagna" che prevede:

A) Divieto di circolazione ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Luigi Venzano, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;

2. Via Borzoli (tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone), Via Pier Domenico da Bissone e Ponte Sergio de Simone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate eccetto i veicoli diretti e/o provenienti dai seguenti segmenti stradali:

- Via Borzoli, tratto compreso tra il civico 22 e Via Pier Domenico da Bissone;
- Via Pier Domenico da Bissone;
- Passo Ruscarolo;
- Via Pillea;
- Via Giovanni Gaggero.

2. Via Borzoli, tratto compreso tra Via Giotto e Via Pier Domenico da Bissone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate;

3. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e Ponte Sergio de Simone, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate per la direzione monte-mare, fatta eccezione per i veicoli le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento;

4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra Ponte Sergio de Simone e Via Giotto, divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento.

Dai suddetti divieti di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate sono esclusi:

- i veicoli AMIU per la gestione della raccolta rifiuti, sanificazione e lavaggio cassonetti, pulizia e lavaggio strade, pulizia delle caditoie e movimentazione contenitori;
- i veicoli AMT per lo svolgimento del servizio di pubblico trasporto ed i veicoli adibiti al trasporto studenti (SCUOLABUS);
- i veicoli muniti di documento di trasporto (o fattura accompagnatoria) attestante consegne, con obbligo di transitare in andata e ritorno attraverso le nuove gallerie di collegamento tra Via Borzoli / Via Vallebona e Via Chiaravagna/Via Borzoli

B) Disciplina della circolazione per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate

1. Via Borzoli, tratto compreso tra Salita Pianego e Via Ferri, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso Via Ferri;

2. Via Borzoli, tratto compreso tra il civico 22 e la nuova rotatoria ubicata all'altezza del campo sportivo, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova viabilità;

3. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e il nuovo ponte sul Torrente Chiaravagna, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate diretti e/o provenienti dai varchi carrabili presenti nel medesimo segmento stradale, in ingresso e in uscita dovranno transitare attraverso la nuova viabilità;

4. Via Chiaravagna, tratto compreso tra il civico 54 rosso e Via Giotto, i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate le cui targhe sono inserite nell'elenco facente parte integrante del presente provvedimento, in ingresso dovranno transitare attraverso l'itinerario composto dalla nuova viabilità e Via Chiaravagna;

5. Ponte Sergio de Simone, all'intersezione con Via Chiaravagna, per i veicoli aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate è istituito l'obbligo di svolta verso destra.

C) Divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati in Via Giotto nel periodo scolastico

1. In Via Giotto, nel periodo scolastico, è istituito il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati nella fascia oraria 13:00/14:30, eccetto i veicoli AMT.

Si consiglia, inoltre, di non utilizzare automezzi con rimorchi di lunghezza uguale o superiore ai m 12,50 sprovvisti di ultimo asse pivotante (sterzante) per percorrere Via Militare di Borzoli.

### **3.2 Contabilizzazione dell'appalto**

Contabilizzazione mensile a cura del DEC basata sulle ore effettivamente lavorate e per ciascun mezzo utilizzato.

### **3.3 Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio**

Il servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato.

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione di detto servizio, AMIU Genova S.p.A. potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'Appaltatore stesso, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'Appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU Genova S.p.A., nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti.

## **ART. 4 - PAGAMENTI**

L'appaltatore emetterà fattura sulla base della contabilizzazione mensile effettuata dal DEC e basata sulle ore effettivamente lavorate per ciascun mezzo utilizzato. Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni, data fattura fine mese.

Sull'importo netto della prestazione sarà operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*) come previsto dall'art. 30 comma 5bis) del D. Lgs. 50/2016. Tale ritenuta sarà svincolata dopo l'approvazione da parte di AMIU del Certificato di Verifica di Conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare ad AMIU gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro giorni 7 dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 5 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Eventuali ritardi sulla disponibilità del mezzo e dell'operatore rispetto alla tempistica prevista nel programma mensile di cui al precedente articolo 3 punto a) comporteranno l'applicazione di una penale pari al 1 ‰ (*uno per mille*) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10% (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, AMIU potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in danno dell'aggiudicatario.

I provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al contratto, all'1% dell'importo del contratto saranno comunicati tempestivamente all'A.N.A.C., ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art. 213 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi medesimi.

## **ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario è tenuto a stipulare, una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU Genova S.p.A. ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a Terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00 euro) per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'Aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU Genova S.p.A.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali Terzi anche i dipendenti di AMIU Genova S.p.A.

Qualora l'Aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

## **ART. 7 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**



Durante lo svolgimento del servizio l'Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel Capitolato Aziendale per la realizzazione in sicurezza di appalti di servizi e di forniture che saranno consegnate alla ditta Aggiudicataria.

L'Appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente a AMIU Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

## **ART. 8 - SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del Prestatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene, dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

Dopo l'aggiudicazione, la ditta Aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Detta garanzia (cauzione), prelieve eventuali necessarie proroghe, è svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART. 10 -RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

## **ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto. Se l'Aggiudicatario ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## **ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale

www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

## **ART. 13 – PRIVACY**

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

AMIU e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003. AMIU e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

## **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente sarà, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'AMIU.

---

(Ing. Carlo Senesi)